



## MISURA PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI O AUTONOMI OCCASIONALI O CON RETRIBUZIONE DA CESSIONE DI DIRITTO D'AUTORE, PRIVI DI PARTITA IVA – FAQ – AGG. 10.05.2021

### 1. DESTINATARI

#### 1.1 Sono intervenute delle modifiche sull'avviso Dote unica lavoro in relazione alla Misura lavoratori autonomi privi di partita iva?

Con dduo n 1024 del 02/02/2021 al fine di semplificare le procedure per la richiesta dell'indennità è stato stabilito:

- l'accesso alla Misura attraverso un unico avviso: Dote Unica Lavoro Fase Quarta. Potranno accedere pertanto all'Avviso vigente di Dote Unica Lavoro nella Fascia 3 coloro che hanno un'età inferiore ai 30 anni, in possesso dei requisiti previsti dalla Misura, che intendono manifestare l'interesse per la richiesta del bonus.
- il target dei destinatari sarà assegnatario della Fascia 3 di Dote Unica Lavoro;
- per il target oggetto del presente provvedimento, non verranno applicate le "condizionalità" previste per il riconoscimento dei servizi a processo di "Formazione" e "Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)"

#### 1.2 L'attivazione di una Dote nei confronti dei lavoratori autonomi utilizza il budget operatore standard oppure è previsto un extra budget?

L'attivazione di una Dote nei confronti dei lavoratori autonomi utilizza il budget operatore. Non è previsto un extra budget. Con il decreto di cui al d.d.u.o n. 15012 del 1.12.2020, tuttavia, è stato previsto che ai fini della determinazione del budget, verrà tenuto conto anche della presa in carico di tale target di lavoratori.

#### 1.3 Chi sono i destinatari della misura di cui al d.d.u.o. 1024 del 02.02.21?

I destinatari sono lavoratori privi di partita IVA, con età compresa tra 15 e 65 anni, esclusivamente residenti in Lombardia, titolari di un contratto attivo al 23 febbraio 2020 o successivamente a tale data, anche se concluso alla data della presa in carico, che rientrano in una delle seguenti categorie:

- lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015, e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratori autonomi ex art. 2222 del Codice Civile, anche non iscritti alla Gestione separata in quanto esonerati, con contratto di lavoro occasionale o per la cessione dei diritti d'autore.

I destinatari di cui sopra devono essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) attiva, rilasciata in via telematica ai sensi del D.lgs n. 150/2015. Così come previsto dalla normativa, la DID viene confermata con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) presso lo stesso operatore scelto per la dote.

Sono esclusi coloro che rientrano in una o più delle seguenti situazioni:

- lavoratori occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017;
- sono percettori diretti di NASpl o Reddito di Cittadinanza;
- hanno già attivato almeno una dote nell'ambito di Dote Unica Lavoro – Fase 3 o 4;
- hanno già attivato una dote nell'ambito di Garanzia Giovani manifestando l'interesse a ricevere il contributo.

#### 1.4 Cosa si intende per percettore diretto di Reddito di Cittadinanza?

Per percettore **diretto** di Reddito di Cittadinanza si intende la persona che presenta la domanda di Reddito di Cittadinanza e, a seguito dell'accoglimento della domanda stessa, acquisisce la titolarità della carta di pagamento elettronica attraverso cui viene erogato il beneficio.

#### 1.5 Una persona che lavori in modo autonomo, senza P.Iva, e percepisca il Rdc in modo indiretto non essendo lui il richiedente può partecipare alla Dote?

Le disposizioni di cui al d.d.u.o n 1024 del 02.02.2021 escludono coloro che sono percettori **diretti** di NASpl o Reddito di Cittadinanza. Nel caso in cui il destinatario della Misura **non sia percettore diretto** del Reddito di Cittadinanza può partecipare alla Misura.

#### 1.6 Il destinatario che percepisce la Naspi può partecipare alla Misura?

Il dispositivo di cui al d.d.u.o. 1024 del 02.02.21, prevede espressamente che sono esclusi i percettori diretti di NASpl o Reddito di Cittadinanza. I requisiti devono essere posseduti fino al momento della presentazione della domanda di liquidazione ad eccezione dello stato di disoccupazione. La perdita del requisito relativo alla non percezione di NASpl o Reddito di Cittadinanza prima della domanda di liquidazione costituisce causa di decadenza del contributo. Pertanto, un cittadino in possesso dei requisiti previsti dall'avviso, che abbia fatto domanda di Naspi ma non la percepisca, può procedere con l'attivazione della Dote Unica Lavoro; qualora, **alla data di richiesta del contributo di € 1.000:**

- percepisca la Naspi non potrà procedere con la richiesta poiché decade dal diritto del contributo;
- non percepisca la Naspi potrà procedere con la richiesta.

#### 1.7 I beneficiari DIS-COLL possono partecipare alla Misura?

Le disposizioni di cui al d.d.u.o n 1024 del 02.02.2021, applicabili solo per le doti attivate **dall'11 febbraio**, escludono dalla Misura i percettori diretti di NASpl o Reddito di Cittadinanza. Non è prevista pertanto l'incompatibilità con la DIS-COLL.

Per le doti attivate **precedentemente a tale data**, per lo stesso target di destinatari, si applicano le disposizioni di cui al d.d.u.o. n. 15012 del 01.12.2020 che prevedevano **anche l'incompatibilità della Misura con la DIS-COLL.**

#### 1.8 Quando il destinatario deve essere profilato come "disoccupato" o "occupato" sul sistema informativo Bandi online?

Premesso che, per presentare domanda di Dote, il destinatario deve essere in possesso di una Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) attiva confermata con la sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato (PSP), l'operatore dovrà profilare la persona:

- come "DISOCCUPATO" nel caso in cui, sul sistema informativo Bandi online, non risulti associata alla persona nessuna COB o, alternativamente, risulti una COB non attiva (terminata o cessata);

- come “OCCUPATO” nel caso in cui, sul sistema informativo Bandi online, risulti associata alla persona una COB attiva. In tale ipotesi, la persona dovrà successivamente essere profilata nella categoria “occupati sospesi in CIGD per COVID-19/occupato parasubordinato o autonomo senza partita IVA con percorso di ricollocazione”.

## 2. VERIFICA REQUISITI

### 2.1 Quale documentazione deve acquisire l'operatore al fine di verificare che il destinatario sia un lavoratore autonomo ex art. 2222 del Codice civile?

Qualora Bandi online o il sistema informativo SIUL riportino informazioni incomplete o incoerenti in merito al contratto del destinatario, l'operatore è tenuto ad acquisire **copia del contratto**. Nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso di un contratto scritto, l'operatore è tenuto ad acquisire la notula di pagamento e, alternativamente, la dichiarazione del datore di lavoro o l'autodichiarazione del lavoratore da cui si evinca la tipologia di prestazione fornita e il periodo in cui è stata effettuata.

### 2.2 La persona che svolge attività occasionali con il libretto famiglia può accedere alla Misura?

L'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 disciplina le prestazioni di lavoro occasionali, sostituendo di fatto l'istituto del lavoro accessorio retribuito con i voucher. L'elemento sostanziale che distingue tali prestazioni dal lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del Codice Civile è l'autonomia nella gestione dell'attività da parte del lavoratore

L' ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 prevede la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: il **Libretto Famiglia** e il **Contratto di prestazione occasionale**. Per tali attività occasionali prestatori e utilizzatori **devono obbligatoriamente registrarsi preventivamente ad una piattaforma telematica dedicata predisposta dall'Istituto INPS**. Le attività che l'utilizzatore può remunerare tramite il Libretto Famiglia sono:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare

**La Misura esclude espressamente i lavoratori occasionali ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017**

### 2.3 Il destinatario che lavora con ritenuta d'acconto può partecipare alla Misura?

L'operatore deve verificare se la persona abbia i requisiti previsti dalla normativa per accedere alla Misura acquisendo la documentazione necessaria. Qualora la persona possiede tali requisiti è irrilevante che il destinatario operi con ritenuta d'acconto.

### 2.4 Qualora una persona sia priva di contratto e svolga prestazioni occasionali in ritenuta d'acconto, può accedere alla Misura?

Sì, può accedere alla Misura. In tal caso, qualora il lavoratore non sia in possesso di un contratto scritto, l'operatore è tenuto ad acquisire la notula di pagamento e, alternativamente, la dichiarazione del datore di lavoro o l'autodichiarazione del lavoratore.

### 2.5 Un lavoratore che ha emesso un'unica ricevuta di compenso per prestazione occasionale datata maggio 2020 può accedere alla Misura?

Dipende, il lavoratore può accedere alla Misura qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso, tra cui essere un lavoratore autonomo ex art. 2222 del Codice Civile con contratto di lavoro occasionale.

### 2.6 Un giornalista, con contratto per la cessione dei diritti d'autore ancora in corso, che non ha percepito alcun reddito nel 2021 ed è iscritto alla cassa Inpgi (istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) può accedere alla Misura?

Sì, può accedere alla misura se in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso.

### 2.7 Un lavoratore in possesso di una lettera di incarico per collaborazione tecnico-sportiva o un incarico di prestazione sportiva dilettantistica, non iscritto alla gestione separata INPS ed in possesso di tutti gli altri requisiti, può richiedere la Dote e conseguentemente il contributo di € 1000,00?

Dipende dal tipo di collaborazione. Se il contratto rientra tra quelle di cui all'ART. 1. C. 358 L. 205/2018 è una co.co.co. ove per Avviso viene richiesta l'iscrizione alla gestione separata INPS.

### 2.8 Nel caso in cui una persona abbia un contratto attivo dall'01/01/2021 al 31/03/2021 come lavoratore autonomo dello spettacolo può accedere alla Misura?

Sì, può accedere alla Misura se in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Avviso.

### 2.9 Il contratto a chiamata/intermittente rientra nei contratti parasubordinati?

Tali tipologie contrattuali non rientrano tra i contratti parasubordinati.

### 2.10 Le autocertificazioni che devono produrre gli utenti per autocertificare il possesso dei requisiti per essere considerati Disoccupati e per accedere al percorso verranno fornite da Regione Lombardia?

Le autocertificazioni vengono prodotte automaticamente dal sistema informativo nella domanda di partecipazione all'iniziativa. Si raccomanda l'operatore di rendere **evidente alla persona che attiva la misura il valore delle autocertificazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000.**

### 2.11 Una persona è in possesso di DID e PSP rilasciati recentemente dal Centro per l'Impiego, ha un contratto di collaborazione occasionale dal 07/12/2020 al 07/05/2021 che non supera la soglia di reddito massima consentita. L'utente ha però anche una partita iva ancora aperta sulla quale, dal marzo 2020, non ci sono movimentazioni. Può aderire alla Misura?

La Misura è destinata ai lavoratori **privi di Partita Iva**. Pertanto, se la persona ha la partita Iva indipendentemente che sia o non sia movimentata non può accedere al contributo.

### 2.12 In riferimento al contratto scritto è sufficiente una scrittura privata tra le parti o è necessario che vi sia qualcosa di ufficiale che attesti la validità temporale nel tempo previsto (con marca da bollo antecedente o altro)?

È sufficiente acquisire anche una scrittura privata cui risulti la validità temporale del contratto.

### 2.13 La copia del contratto deve sempre essere acquisita?

La copia del contratto va acquisita solo in mancanza della COB a sistema. In caso di contratto occasionale o per la cessione dei diritti d'autore, qualora il lavoratore non sia in possesso di un contratto scritto, l'operatore è tenuto ad acquisire la notula di pagamento e, alternativamente, la dichiarazione del datore di lavoro o l'autodichiarazione del lavoratore.

#### **2.14 Qualora un lavoratore abbia avuto un co.co.co dall'01/01/2020 al 31/12/2020 e poi un nuovo contratto (quindi non collegato a quello attivo al 23/02/2020) sempre come co.co.co dall'01/01/2021, può accedere alla Misura?**

Sì, a condizione che sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla Misura.

#### **2.15 Un lavoratore con contratto occasionale attivo alla data odierna (attivato dopo il 23/02/21) può partecipare alla Misura?**

Sì, a condizione che sussistono tutti gli altri requisiti previsti dalla Misura.

#### **2.16 Come fa l'operatore a verificare che il destinatario non sia in possesso di partita iva?**

È sufficiente l'autocertificazione del destinatario per l'assenza di Partita IVA. Regione Lombardia in fase di istruttoria della domanda verificherà tale requisito. Si raccomanda l'operatore di rendere **evidente alla persona che attiva la misura il valore delle autocertificazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000**

### **3. PERDITA DEI REQUISITI**

#### **3.1 Nel caso in cui, durante lo svolgimento dei servizi programmati nella Dote, il destinatario, disoccupato in senso tecnico (ad es. persona con co.co.co. in corso), superi il reddito minimo di € 8.145,0 o si ricollochi, perde il requisito per poter accedere al contributo di € 1.000,00?**

Tutti i requisiti previsti per l'accesso alla Misura devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di contributo **ad eccezione** dello stato di disoccupazione. Nel caso in specie la perdita dello stato occupazionale non fa perdere il diritto a continuare il percorso di politica attiva attivato con la Dote e richiedere successivamente l'indennità di 1.000 euro

#### **3.2 Nel caso in cui una persona, al momento della presentazione della domanda di Dote, sia priva di partita IVA, ma successivamente ne diventi titolare, può ricevere il contributo?**

No, la persona non può ricevere il contributo in quanto tutti i requisiti, ad eccezione dello stato di disoccupazione, devono essere mantenuti fino alla presentazione della domanda di erogazione del contributo.

### **4. SERVIZI DELLA DOTE**

#### **4.1 In relazione ad una Dote dedicata ai Lavoratori autonomi senza P.IVA attivata prima del 11 febbraio 2021 (fascia 2, ai sensi dell'allegato A dei decreti n.15012/2020 e n.15336/2020, I servizi di "Formazione" e di "Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (di gruppo)" sono condizionati al risultato?**

Come da DDUO n. 1024 del 02.02.2021 i servizi di orientamento di gruppo e formazione non sono condizionati al risultato solo per le doti attivate dal 11 febbraio. Per le doti attivate antecedentemente a tale data si applica la condizionalità.

#### **4.2 Quali servizi a processo occorre prevedere per i lavoratori che accedono alla Misura? È obbligatorio inserire il servizio di inserimento lavorativo?**

I servizi che possono essere concordati con l'operatore sono gli stessi previsti nella Fascia 3 dall'Avviso Dote Unica Lavoro. La gestione della Dote: previsione dei servizi; obbligatorio dei servizi a risultato in un percorso di ricollocazione, output dei servizi, modalità di rendicontazione, ecc non cambia.

#### **4.3 Le 10 ore di servizi a processo necessarie per poter richiedere l'indennità sono comprensive delle ore di presa in carico? Le 10 ore sono riferite ai servizi al lavoro e/o alla formazione?**

Come da Allegato A del DDUO 1024 del 02/02/2021 è **obbligatorio** l'inserimento di almeno 10 ore di servizi a processo, in aggiunta a quelli a carico dell'operatore ("Accoglienza e presa in carico", "Definizione del percorso", "Colloquio specialistico")

Le 10 ore si riferiscono sia ai servizi formativi che al lavoro. Pertanto, possono essere inseriti solo 10 ore di servizi al lavoro, solo 10 ore di servizi alla formazione o entrambe le tipologie di servizi. Si precisa inoltre che la Formazione minima - ai sensi del D.D.U.O. n. 12453 del 20 dicembre 2012 – prevede per ciascun percorso formativo:

- 8 ore, nell'ambito della formazione di tipo permanente;
- 40 ore, nell'ambito della formazione di specializzazione.

#### **4.4 Nel caso in cui le verifiche eseguite da Regione Lombardia, successive alla richiesta del contributo dimostrino che il destinatario non avesse avuto diritto allo stesso, i servizi erogati dall'operatore saranno comunque liquidati?**

Nel caso in cui le verifiche successive dimostrino che il destinatario non avesse avuto diritto al contributo i servizi erogati dall'operatore saranno riconosciuti.

## **5. GUIDE**

### **5.1 È disponibile una guida per l'utente per la richiesta del contributo?**

È disponibile una guida per l'utente sia per l'adesione all'avviso sia per la compilazione della domanda tra gli allegati al seguente indirizzo:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/Dote-unica-lavoro/si-lombardia-dul/si-lombardia-dul-cococo>

## 6. NATURA FISCALE CONTRIBUTO

### 6.1 Il contributo è soggetto alle trattenute fiscali?

Il contributo regionale:

- **è soggetto** a tassazione e quindi concorrerà alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, unicamente per coloro **che alla data della domanda del contributo abbiano un contratto attivo** come “**lavoratore parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e iscritto alla Gestione separata INPS**”.
- **NON è soggetto** a tassazione per coloro che **alla data della domanda di contributo NON risultino avere attivo un contratto attivo** come “**lavoratore parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e iscritto alla Gestione separata INPS**”.

In particolare se il richiedente - con un contratto attivo da parasubordinato - da gennaio 2021 alla **data di presentazione della domanda di contributo**:

- ha percepito redditi complessivi superiori a € 8.000,00, oltre a quelli riferibili al contributo, **il contributo sarà erogato al netto delle trattenute fiscali**;
- Non ha percepito redditi complessivi inferiori o uguali a € 8.000,00, oltre a quelli riferibili al contributo, **il contributo sarà erogato per intero senza l'applicazione delle trattenute fiscali**. In tal caso dovrà essere compilata e sottoscritta a cura del richiedente la “Dichiarazione di spettanza delle detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000” allegando copia del documento d’identità.

### 6.2 Il richiedente **al momento della richiesta di contributo ha attivo o ha appena concluso un lavoro differente da quello di “parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto”** come deve rispondere alla domanda presente sul sistema informativo **“dichiaro di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”?**

Se al momento della richiesta di contributo il richiedente ha attivo o ha appena concluso un lavoro **differente** da quello di “**parasubordinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto**” deve rispondere **no**.

### 6.3 Se il richiedente a gennaio 2021 ha avuto un’attività lavorativa come lavoratore parasubordinato e questa non è più attiva al momento della richiesta di contributo, come deve rispondere alla domanda presente sul sistema informativo **“dichiaro di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”?**

Se al momento della richiesta di contributo il richiedente **non ha attivo un lavoro come lavoratore parasubordinato** deve rispondere **“no”**.

### 6.4 Se il richiedente risponde **“sì”** all’item **“dichiaro di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”?** Qual è il successivo iter?

Se il richiedente risponde **“sì”** all’item **“di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla**

*gestione separata INPS”? si aprirà sul sistema informativo la successiva seguente domanda:”  
Da gennaio 2021, alla data di presentazione della richiesta di contributo, hai un reddito complessivo inferiore o uguale a 8.000 euro?*

**Solo nel caso in cui si risponde “sì” a quest’ultima domanda, il contributo verrà erogato interamente** – senza l’applicazione delle trattenute fiscali - ed il richiedente sarà tenuto a compilare e firmare la dichiarazione di spettanza delle detrazioni, presente sul sistema informativo, allegando copia del documento d’identità. (Il richiedente dovrà scaricare il format della dichiarazione presente sul sistema e, una volta compilato e firmato con firma olografa, ricaricarlo sullo stesso sistema informativo insieme alla copia del documento d’identità)

Qualora a questa domanda si risponda “no” – e quindi da gennaio 2021, alla data di presentazione della richiesta di contributo, ha un reddito complessivo superiore a 8.000 euro - il contributo sarà soggetto alle trattenute fiscali. Non sarà quindi necessario compilare e firmare la dichiarazione di spettanza delle detrazioni

**6.5 Se il richiedente risponde “no” all’item “dichiaro di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”? qual è il successivo iter?**

**Se si risponde “no” all’item “dichiaro di avere, alla data di presentazione della richiesta di contributo, un contratto attivo da “Lavoratore parasubordinato (co.co.co o a progetto) iscritto alla gestione separata INPS”?”**

Appartenendo ad un target diverso da quello di parasubordinato (co.co.co o a progetto) il contributo verrà **erogato interamente** – senza l’applicazione delle trattenute fiscali - **e il destinatario NON dovrà sottoscrivere alcuna dichiarazione sostitutiva.**